



Un moltiplicatore di opportunità.
Da non lasciarsi sfuggire.

POR FESR 2014 – 2020 DEL VENETO
OBIETTIVO
“INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”
Bando per l’erogazione di contributi alle start-up innovative

Il POR FESR 2014 – 2020 del Veneto è stato approvato con decisione della Commissione europea (CE) C(2015) 5903 final del 17 agosto 2015

Il presente bando dà attuazione all’ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE”

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO “1b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I sviluppando collegamenti e sinergie tra imprese, centri di ricerca e sviluppo e il settore dell’istruzione superiore, in particolare promuovendo gli investimenti nello sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l’innovazione sociale, l’ecoinnovazione, le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolo della domanda, le reti, i cluster e l’innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente, nonché sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione, soprattutto in tecnologie chiave abilitanti, e la diffusione di tecnologie con finalità generali”

OBIETTIVO SPECIFICO “Aumento dell’incidenza di specializzazioni innovative in perimetri applicativi ad alta intensità di conoscenza”

AZIONE 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”

In attuazione dell'azione 1.4.1. del POR FESR 2014-2020 del Veneto, la Regione del Veneto, con DGR n. _____ del _____, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. _____ del _____, ha approvato il seguente

BANDO

per la presentazione delle domande di sostegno secondo i criteri e le modalità di seguito riportate.

INDICE

Articolo 1 “Finalità e oggetto del bando”	3
Articolo 2 “Dotazione finanziaria”	3
Articolo 3 “Localizzazione”	3
SEZIONE A “CREAZIONE di start-up innovative”	4
Articolo 4 “Soggetti ammissibili”	4
Articolo 5 “Interventi ammissibili”	5
Articolo 6 “Spese ammissibili”	6
Articolo 7 “Forma, soglie ed intensità del sostegno”	7
Articolo 8 “Cumulo”	7
Articolo 9 “Termini e modalità di presentazione della domanda”	7
Articolo 10 “Valutazione delle domande”	8
Articolo 11 “Formazione della graduatoria e concessione del sostegno”	12
Articolo 12 “Avvio e svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi”	12
Articolo 13 “Rendicontazione della spesa”	13
Articolo 14 “Modalità di erogazione del sostegno”	14
Articolo 15 “Verifiche e controlli del sostegno”	14
Articolo 16 “Rinuncia, revoca o decadenza del sostegno”	14
SEZIONE B “CONSOLIDAMENTO di start-up innovative”	16
Articolo 17 “Soggetti ammissibili”	16
Articolo 18 “Interventi ammissibili”	16
Articolo 19 “Spese ammissibili”	17
Articolo 20 “Forma, soglie ed intensità del sostegno”	18
Articolo 21 “Cumulo”	18
Articolo 22 “Termini e modalità di presentazione della domanda”	18
Articolo 23 “Valutazione delle domande”	20
Articolo 24 “Formazione della graduatoria e concessione del sostegno”	23
Articolo 25 “Avvio e svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi”	23
Articolo 26 “Rendicontazione della spesa”	24
Articolo 27 “Modalità di erogazione del sostegno”	25
Articolo 28 “Verifiche e controlli del sostegno”	25
Articolo 29 “Rinuncia, revoca o decadenza del sostegno”	25
PARTE IN COMUNE A ENTRAMBE LE SEZIONI	27
Articolo 30 “Obblighi a carico del beneficiario”	27
Articolo 31 “Sanzioni amministrative”	28
Articolo 32 “Portale Innovenet.org”	28
Articolo 33 “Informazioni generali”	28
Articolo 34 “Informazione e pubblicità”	29
Articolo 35 “Disposizioni finali”	29
Articolo 36 “Informativa a sensi dell’ articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003”	29
APPENDICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO	30

Articolo 1 “Finalità e oggetto del bando”

1. Con il presente bando, la Regione intende sostenere la creazione e il consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e le iniziative di spin-off della ricerca, con l'obiettivo di aumentare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, mutuando gli obiettivi previsti dalla Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione della Regione Veneto (RIS3 Veneto)¹ e finalizzando l'azione verso le priorità e gli ambiti di specializzazione in essa contenuti, in coerenza con le finalità previste dal Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione².
2. A tale scopo, nella sua unitarietà, il bando prevede una parte comune e due distinte Sezioni:
 - Sezione A: “**CREAZIONE** di start-up innovative” dall'articolo 4 all'articolo 16;
 - Sezione B: “**CONSOLIDAMENTO** di start-up innovative” dall'articolo 17 all'articolo 29.
3. Il bando è emanato nel rispetto dei principi generali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizione per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”.
4. Il bando garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

Articolo 2 “Dotazione finanziaria”

1. Il bando ha una dotazione finanziaria di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), di cui:
 - euro 1.000.000,00 per la creazione di start-up innovative - Sezione A
 - euro 4.000.000,00 per il consolidamento di start-up innovative - Sezione B
2. Le eventuali risorse non completamente utilizzate a favore di una Sezione possono essere impiegate a favore dell'altra.

Articolo 3 “Localizzazione”

1. Gli interventi del presente bando possono essere realizzati sull'intero territorio regionale.
2. La localizzazione dell'intervento dovrà essere individuata in fase di presentazione della domanda. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la sede operativa non sia stata ancora definita, potrà essere indicata la sede individuata, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 e dall'articolo 17.

Si procede a Sezioni distinte

¹ <http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/Smart-Specialisation-Strategy>.

² http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=212ddbed-03c1-489f-8526-a96222d5aa50&groupId=10713.

SEZIONE A “CREAZIONE di start-up innovative”**Articolo 4 “Soggetti ammissibili”**

1. Possono presentare domanda di sostegno i promotori d'impresa che completano l'iscrizione della propria impresa nella Sezione speciale del Registro delle imprese di una delle CCIAA del Veneto dedicata alle start-up innovative entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di comunicazione del decreto di approvazione dell'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento di cui al successivo articolo 11, comma 1.
2. Per start-up innovativa si intende una piccola o micro impresa, così come definita dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che possiede le caratteristiche previste dall'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221³.
3. È richiesto, altresì, il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
 - a) avere un'unità operativa attiva⁴ in Veneto nella quale realizzare il progetto;
 - b) svolgere un'attività non rientrante nei codici di classificazione ATECO 2007, Sezioni A e B.

³ Ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge n. 179/2012, l'impresa start-up innovativa:

- a) è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- b) è costituita da non più di 60 mesi;
- c) è presente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;
- d) ha un valore complessivo della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5 milioni di euro, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”.

Inoltre, deve essere presente almeno uno dei seguenti requisiti:

f) le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% (quindici per cento) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini del presente bando, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo:

- le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan;
- le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati;
- i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori;
- le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Le spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e devono essere descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la spesa deve essere dimostrata mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

g) l'impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 (tre) anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

h) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

⁴ Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l'impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.

4. I requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3 devono sussistere, a pena di revoca, alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 comma 8.
5. Ai sensi dell'articolo 125, comma 3, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il beneficiario deve essere in possesso della capacità amministrativa, operativa e finanziaria⁵.

Articolo 5 “Interventi ammissibili”

1. Sono ammissibili i progetti di creazione di start-up innovative che, per la loro attività, usufruiscono dei servizi offerti da un incubatore presente sul territorio della regione Veneto.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente bando, per incubatore si intende una società che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) dispone di strutture, anche immobiliari, e di spazi per accogliere start-up innovative;
 - b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali ad esempio sistemi di accesso in banda larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
 - c) dispone di una struttura tecnica e di consulenza manageriale ed è in grado di offrire servizi in materia di impresa e innovazione anche tramite rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari.
3. Sono ammissibili i progetti coerenti con quanto definito nella RIS3 Veneto e nel Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione e orientati, quindi, verso le traiettorie di sviluppo previste dai quattro ambiti di specializzazione⁶ - *Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e Creative Industries* - attraverso lo sfruttamento delle tecnologie abilitanti - micro e nano elettronica, materiali avanzati, biotecnologie industriali, fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione - e dei *driver* dell'innovazione, intesi come fattori catalizzatori o di stimolo per l'innovazione, non solo tecnologica.
4. I progetti devono prevedere lo sviluppo di attività imprenditoriali e di incubazione, negli ambiti di specializzazione a forte contenuto innovativo, in particolare ICT, *high tech*, nonché a forte contenuto creativo, proponendo progettualità basate sulla ricerca e innovazione in grado di indirizzare la trasformazione del settore manifatturiero verso nuovi sistemi di prodotto, processi/tecnologie, sistemi produttivi o lo sviluppo di nuovi modelli di business, organizzativi, di gestione finanziaria e di processi di commercializzazione dei risultati della R&S.
5. Limitatamente agli investimenti produttivi, il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità dell'intervento per almeno 3 (tre) anni dall'erogazione del saldo e comunque nei termini stabiliti dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2014.
6. Non sono ammissibili:
 - progetti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

⁵ Si veda la griglia di valutazione di cui all'articolo 10 del presente bando.

⁶ <http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/Smart-Specialisation-Strategy>.

Articolo 6 “Spese ammissibili”

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili al progetto, coerenti con l'attività dell'impresa, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario, comprese tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 30.000,00.
2. Sono ammissibili a contributo, nel rispetto del principio della congruità della spesa, le seguenti tipologie:
 - a) **Investimenti:**
 - 1) **Materiali:** acquisizione di macchinari, attrezzature, arredi strettamente funzionali all'attività d'impresa;
 - 2) **Immateriali:** acquisizione di brevetti, licenze e *software* specifici di stretta pertinenza con l'attività d'impresa;
 - b) **Strumenti e attrezzature:** locazione o noleggio di attrezzature tecnico-specialistiche;
 - c) **Consulenze specialistiche e servizi esterni:**
 - 1) **di carattere tecnico-scientifico:** utilizzati esclusivamente per l'attività di impresa, come prove di laboratorio, test e attività di prototipazione, nonché i costi per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova;
 - 2) **di business:** non relative all'ordinaria amministrazione (contabile, amministrativa...) al fine di accompagnare l'impresa nell'attuazione del piano aziendale supportando:
 - a) l'analisi aziendale al fine di definire il piano finanziario e l'analisi competitiva del rischio e di mercato;
 - b) la definizione e validazione del modello di *business*;
 - c) attività di affiancamento e tutoraggio;
 - d) l'avvio alla gestione manageriale del *business*;
 - e) la commercializzazione attraverso analisi e sviluppo di iniziative commerciali;
 - f) la fase di brevettazione e tutela delle attività immateriali.
 - d) **Spazi di lavoro:** affitto di locali attrezzati o postazioni di lavoro, spazi di *co-working* e laboratori condivisi presso incubatori;
 - e) **Spese di costituzione** (massimo 2.000,00 euro): spese notarili relative alla costituzione della società e costi derivanti dall'ottenimento della firma digitale.
3. In conformità al contenuto di cui all'articolo 12, comma 1, l'ammissibilità delle spese decorre dalla data di avvio del progetto. Le spese devono essere sostenute entro i successivi 12 (dodici) mesi e pagate, come previsto dall'articolo 13, comma 1, entro la data di presentazione della rendicontazione.
4. La sola spesa ammissibile sostenuta e/o pagata prima dell'avvio del progetto è quella riferita ai costi di costituzione di cui al precedente comma 2, lettera e).
5. Le spese ammissibili si intendono sempre al netto di IVA.
6. Per tutte le spese relative al progetto, deve essere mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata.
7. La specificazione delle spese è dettagliata nel documento “Modalità operative di rendicontazione per l'azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020” di cui al successivo articolo 13, comma 5.

Articolo 7 “Forma, soglie ed intensità del sostegno”

1. L'agevolazione, nella forma di contributo in conto capitale, è pari all'80% (ottanta per cento) della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto.
2. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU L 187 del 26 giugno 2014, pagine 1-78). Il Regolamento stabilisce che gli aiuti per l'avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 22 e al capo primo del medesimo Regolamento.

Articolo 8 “Cumulo”

1. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non dia luogo a un aiuto superiore a quello fissato con Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014.

Articolo 9 “Termini e modalità di presentazione della domanda”

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d'accesso al Sistema.
L'apertura dei termini per **la compilazione della domanda di sostegno è prevista alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET)**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 5 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, e una volta proceduto alla conferma definitiva della domanda, il Sistema Informativo fornirà un link univoco per la presentazione della domanda di sostegno.
2. **La domanda potrà essere presentata all'apertura dello sportello prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno 18 luglio 2016, fino alle ore 17.00 del 27 ottobre 2016⁷**. In ogni caso i termini di presentazione possono chiudersi anche anticipatamente, con atto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, qualora la richiesta complessiva di sostegno esaurisca lo stanziamento messo a disposizione per il bando incrementato di un 30% (trenta per cento), ovvero per altri motivi connessi alla programmazione comunitaria nel suo complesso. Il momento della presentazione della domanda sarà rilevato, con precisione del millesimo di secondo, dai sistemi del Data Center di Regione Veneto e verrà quindi comunicato al potenziale beneficiario entro un'ora dalla presentazione della domanda.
3. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato .pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) e allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a:
<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.

⁷ Come disposto dall'articolo 11 comma 2, il primo elenco dei progetti ammissibili sarà predisposto sulla base delle domande pervenute entro il 1° agosto 2016.

4. La domanda in formato .pdf dovrà essere firmata digitalmente dalla persona fisica proponente per conto dell'impresa costituenda di cui al precedente articolo 4, comma 1. Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo.
5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare obbligatoriamente, nei modi e nei termini previsti di cui ai precedenti commi 1 e 2, la seguente documentazione:
 - a) descrizione del progetto redatto seguendo il modello a tal fine predisposto;
 - b) curriculum vitae aggiornato, datato e firmato, del proponente e dei futuri soci;
 - c) copia del documento di identità in corso di validità del proponente e dei futuri soci;
 - d) manifestazione di interesse da parte dell'incubatore scelto per l'incubazione della futura impresa;
 - e) dichiarazione dell'incubatore di possesso dei requisiti richiesti, redatta seguendo il modello a tal fine predisposto.
6. Ciascun allegato alla domanda di sostegno, prima del caricamento definitivo in SIU, deve essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.
7. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
8. La domanda di sostegno è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente nel quadro domanda del SIU.
9. La domanda non è presentabile tramite SIU e, conseguentemente, non ricevibile qualora:
 - non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui al precedente comma 2.

La stessa domanda è, inoltre, non ricevibile qualora:

 - sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
 - sia priva della documentazione obbligatoria;
 - sia presentata su modulistica diversa da quella adottata per il bando.
10. Una volta presentata, la domanda non può essere oggetto di successive integrazioni sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10, comma 10 con la sola eccezione consentita per la regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.

Articolo 10 “Valutazione delle domande”

1. La modalità di valutazione delle domande di sostegno è di tipo valutativa a sportello: l'istruttoria e la concessione del contributo avverranno in base all'ordine cronologico secondo le modalità indicate nei commi successivi e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
2. L'istruttoria segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande validate dalla “marcatura temporale”, mentre l'ammissibilità è subordinata all'avvenuto conseguimento di un punteggio minimo di idoneità. L'istruttoria si svolge in due fasi. La prima prevede l'esame amministrativo dell'istanza da parte degli uffici della Sezione Ricerca e Innovazione, la seconda, l'esame tecnico del Nucleo di

valutazione. Ogni singola istruttoria deve essere formalmente chiusa entro i successivi 120 (centoventi) giorni dalla presentazione.

3. E' istituito il Nucleo di valutazione composto da 3 (tre) esperti, individuati tra gli iscritti all'elenco regionale dei valutatori o a quelli nazionali del MIUR. L'ammissibilità sostanziale e la valutazione tecnico scientifica del progetto sono svolte dal Nucleo di valutazione. Il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione approva con proprio decreto le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione e procede alla nomina contestuale degli esperti che lo compongono.
4. Gli uffici della Sezione Ricerca e Innovazione verificano che:
 - a) la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
 - b) la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
 - c) la domanda e il progetto siano completi;
 - d) il rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese e delle tempistiche di realizzazione.
5. Per i soli progetti la cui istruttoria amministrativa abbia confermato il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 4, il Nucleo di valutazione effettua la valutazione in conformità al contenuto di cui al precedente comma 3 e assegna il punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui ai successivi commi 6 e 7.
6. Il Nucleo di valutazione esamina, ai fini dell'ammissibilità:
 - a) la coerenza con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'azione;
 - b) la coerenza del progetto proposto con la RIS3 Veneto e il Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione.

La non rispondenza di uno dei criteri sopra indicati è motivo di esclusione del progetto dalla fase di attribuzione del punteggio.
7. Il Nucleo di valutazione attribuisce il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione ad eccezione delle aree H e I:

AREA	CRITERI DI SELEZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
A	Coerenza degli obiettivi: qualità tecnico-scientifica del progetto in relazione ai prodotti/servizi offerti dall'impresa	A1) Chiarezza e dettaglio della proposta imprenditoriale	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		A2) Grado di innovazione della proposta imprenditoriale	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		A3) Analisi di mercato e competitività	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
	TOTALE PUNTEGGIO			6
	Capacità amministrativa:	A4) Esperienze e competenze formative e professionali, rapportate alla dimensione e complessità della proposta imprenditoriale	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
TOTALE PUNTEGGIO			2	

B	Coerenza degli obiettivi: identificabilità dell'output (prodotto/servizio) oggetto dell'attività di impresa	B1) Chiara individuazione del prodotto/servizio	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		B2) Modello di business	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		B3) Strategie di vendita di marketing	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
TOTALE PUNTEGGIO				6
C	Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica: qualità economico-finanziaria in termini di adeguatezza e sostenibilità del <i>business plan</i> e prospettive di crescita dell'impresa (capacità operativa e finanziaria)	C1) Capacità operativa: fattibilità operativa del business plan	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		C2) Capacità operativa: supporto da parte di un soggetto incubatore	Si: 1 No: 0	1
		C3) Capacità finanziaria: attendibilità e coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari dell'iniziativa	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		C4) Capacità finanziaria: prospettive di sviluppo della proposta imprenditoriale	Presenti: 1 Assenti: 0	1
TOTALE PUNTEGGIO				6
D	Applicazione e sviluppo delle tecnologie abilitanti nell'attività di impresa: qualità di applicazione delle tecnologie abilitanti	D1) Applicazione delle tecnologie abilitanti	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
TOTALE PUNTEGGIO				2
E	Operazioni di investimento relative a nuovi prodotti per l'impresa e/o innovazione di processo	E1) L'operazione di investimento è rivolta a nuovi prodotti per l'impresa?	Si: 1 No: 0	1
		E2) L'operazione di investimento è rivolta all'innovazione di processo?	Si: 1 No: 0	1
TOTALE PUNTEGGIO				2
F	Non discriminazione: rilevanza della ricerca oggetto dell'operazione rispetto al tema della disabilità e dell'invecchiamento attivo	F1) La proposta imprenditoriale contribuisce allo sviluppo del tema della disabilità e dell'invecchiamento attivo?	Si: 1 No: 0	1
TOTALE PUNTEGGIO				1

G	Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente: ricerca volta alla creazione di innovazione di prodotti o allo sviluppo di tecnologie sostenibili rispetto al tema ambientale e alla lotta al cambiamento climatico	G1) La proposta imprenditoriale contribuisce alla creazione di innovazione di prodotti o allo sviluppo di tecnologie sostenibili rispetto al tema ambientale e alla lotta al cambiamento climatico?	Si: 1 No: 0	1
TOTALE PUNTEGGIO				1
H	Rilevanza della componente giovanile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale (indipendentemente dalla quota societaria posseduta)	H1) La maggioranza dei soci ha un'età inferiore ai 35 anni? (Si considera giovane una persona che nell'anno di presentazione della domanda non abbia compiuto 35 anni)	Si: 1 No: 0	1
TOTALE PUNTEGGIO				1
I	Nuova occupazione in termini di Equivalenti Tempo Pieno (ETP) da realizzarsi con l'attività imprenditoriale	I1) ETP maggiore o uguale a 2	Si: 1 No: 0	1
TOTALE PUNTEGGIO				1
TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO				28

8. I punteggi relativi alle aree H e I sono attribuiti dalla Sezione Ricerca e Innovazione qualora dichiarati dal soggetto richiedente in sede di compilazione della domanda.
9. Sono considerati ammissibili i progetti che abbiano raggiunto un punteggio complessivo minimo di 14 (quattordici) punti. Non sono comunque ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero) anche soltanto ad uno degli elementi di valutazione del progetto imprenditoriale che corrispondono ai seguenti criteri di selezione: capacità amministrativa, operativa e finanziaria⁸.
10. Non sono ammesse integrazioni documentali. Possono essere richiesti al soggetto proponente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'articolo 2963 del codice civile. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è esaminata sulla

⁸ Capacità amministrativa:

- l'elemento A.4) deve ottenere un punteggio di almeno 1 punto;

Capacità operativa:

- l'elemento C.1) deve ottenere un punteggio di almeno 1 punto;
- l'elemento C.2) deve ottenere un punteggio pari a 1 punto;

Capacità finanziaria:

- l'elemento C.3) deve ottenere un punteggio di almeno 1 punto;
- l'elemento C.4) deve ottenere un punteggio pari a 1 punto.

base della documentazione agli atti. In caso di richiesta di chiarimenti il termine per l'istruttoria rimane sospeso.

11. Non sono ammissibili le domande:
 - a) non corredate delle informazioni/dichiarazioni richieste all'articolo 9 comma 5 relativamente alla tipologia del richiedente;
 - b) che non rispondono ai criteri di ammissibilità;
 - c) il cui progetto risulti non coerente con gli obiettivi e le finalità del bando;
 - d) il cui progetto non abbia raggiunto il punteggio minimo di idoneità;
 - e) per le quali si verifichi la mancata iscrizione dell'impresa entro i termini previsti dall'articolo 4.

Articolo 11 "Formazione della graduatoria e concessione del sostegno"

1. Conclusa l'istruttoria, con proprio decreto, il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione approva, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, gli elenchi dei progetti ammissibili a contributo con riserva e di quelli non ammissibili a contributo.
2. Al fine di rendere maggiormente efficace l'azione amministrativa, si prevede l'approvazione degli elenchi degli ammessi per tranches temporali. In particolare, il primo elenco sarà predisposto sulla base delle domande pervenute entro il 1° agosto 2016 e, qualora siano presentate ulteriori domande e sussistano ulteriori disponibilità economiche, si procederà con l'approvazione di elenchi a cadenza bimensile fino all'esaurimento delle risorse o delle domande.
3. Il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione comunica ai soggetti proponenti l'esito dell'istruttoria dei progetti ammessi con riserva indicando l'importo del contributo concedibile nonché le relative modalità operative e ai soggetti non ammessi indica la motivazione che ha comportato l'esclusione.
4. Il soggetto richiedente ammesso con riserva, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'intervenuta adozione del decreto di cui al comma 1, deve inviare a mezzo PEC (dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it) alla Sezione Ricerca e Innovazione, l'avvenuta iscrizione nella Sezione speciale dedicata alle start-up innovative del Registro delle imprese dichiarando la denominazione, la partita IVA e il codice fiscale dell'impresa costituita.
5. Il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione a seguito della comunicazione di cui al precedente comma 4 e della verifica del requisito di start-up innovativa di cui all'articolo 4 comma 2, approva, con proprio decreto, gli elenchi dei beneficiari sciogliendo la relativa riserva. In caso di mancata comunicazione entro i termini stabiliti, la domanda non è ammessa al finanziamento.
6. I decreti di cui ai commi 1 e 5 sono pubblicati sul BURVET e sul sito Internet della Regione del Veneto "www.regione.veneto.it".

Articolo 12 "Avvio e svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi"

1. L'avvio del progetto coincide con la data di iscrizione dell'impresa nel Registro delle imprese alla Sezione speciale dedicata alle start-up innovative. Tale data non può essere antecedente a quella di presentazione della domanda di sostegno.
2. Il soggetto beneficiario deve comunicare tempestivamente alla Sezione Ricerca e Innovazione, a mezzo PEC (dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it), le eventuali variazioni relative alla natura societaria, alla realizzazione del progetto e alle relative tempistiche contenute nel progetto, la cui ammissibilità è valutata in via preliminare su specifica richiesta del beneficiario.

3. Il progetto si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese siano state sostenute e pagate;
 - abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.
4. Non sono ammesse proroghe successive ai 12 (dodici) mesi concessi per la realizzazione del progetto.
5. Non sono ammesse modifiche che incidono sui criteri di ammissione e di valutazione di cui al precedente articolo 10.

Articolo 13 “Rendicontazione della spesa”

1. La rendicontazione delle spese e la domanda di pagamento del saldo, redatte esclusivamente on-line accedendo al Sistema Informativo Unificato di cui all'articolo 9, possono essere presentate a partire dal 1° febbraio 2017, fermo restando il termine massimo di 14 (quattordici) mesi dall'avvio del progetto.
2. La domanda di pagamento del saldo deve essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della start-up innovativa e presentata con le stesse modalità di cui al precedente articolo 9. La domanda di pagamento del saldo è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Tale obbligo sarà rispettato inserendo il numero di identificazione della marca da bollo e la data di emissione nell'apposito riquadro presente sul SIU.
3. La rendicontazione, suddivisa per voci di spesa, deve essere accompagnata dalla scansione dei giustificativi di spesa e di pagamento direttamente imputabili al progetto e debitamente annullati mediante apposizione del codice identificativo della domanda di sostegno del progetto e della dicitura “POR FESR VENETO 2014-2020 azione 1.4.1 bando 2016” nella causale di riferimento ovvero tramite timbratura secondo le modalità descritte nel documento relativo alle modalità operative di cui al successivo comma 5.
In questo ultimo documento, viene elencata inoltre la documentazione necessaria da allegare alla domanda di pagamento del saldo per la presentazione della rendicontazione.
4. È consentita una rimodulazione tra le voci di spesa, purché debitamente motivata, non superiore al 20% (venti per cento) della spesa ammessa, ferme restando le limitazioni di cui al precedente articolo 6, comma 2.
5. Le modalità di rendicontazione sono definite nel documento “Modalità operative di rendicontazione per l'azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020” che sarà approvato con provvedimento del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione a seguito di intervenuta pubblicazione nel BURVET del presente bando, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in applicazione all'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in fase di definizione.
6. L'istruttoria è fatta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di pagamento del saldo del contributo. Gli uffici della Sezione Ricerca e Innovazione verificano la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.
7. Conclusa la valutazione consuntiva, il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione comunica l'esito all'impresa beneficiaria e l'eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni. In questo caso il soggetto beneficiario, nei successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, può presentare osservazioni in merito o inviare le integrazioni richieste ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.. A seguito di positiva valutazione dell'istanza, il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione procede all'invio della proposta di liquidazione alla ragioneria regionale entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla

presentazione della domanda di pagamento del saldo del contributo, fatto salvo le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e da altre norme e regolamenti vigenti in materia.

8. Alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo, a pena di revoca del contributo, la start-up innovativa deve possedere, oltre a quanto previsto dall'articolo 4, anche i seguenti requisiti:
 - a) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
 - b) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
 - c) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
 - d) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. Clausola Deggendorf).

Articolo 14 “Modalità di erogazione del sostegno”

1. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione a conclusione dell'*iter* procedurale di cui al precedente articolo 13.

Articolo 15 “Verifiche e controlli del sostegno”

1. La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare specifici controlli e sopralluoghi presso le aziende, anche tramite incaricati esterni, ai sensi degli articoli 125 “Funzioni dell'autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell'autorità di audit” del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 71 “Stabilità delle operazioni” dello stesso Regolamento.
2. La Commissione europea, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 potrà svolgere (con le modalità previste nel medesimo articolo) controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.
3. A partire dalla data di erogazione del contributo a saldo, la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al progetto deve essere conservata per 10 (dieci) anni e resa accessibile per ogni accertamento, verifica o controllo da parte del personale della Regione Veneto o di altri soggetti aventi titolo al riguardo.
4. I beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo. In caso contrario, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Articolo 16 “Rinuncia, revoca o decadenza del sostegno”

1. La rinuncia al contributo assegnato da parte del beneficiario deve essere comunicata tempestivamente a mezzo PEC (dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it) alla Sezione Ricerca e Innovazione.
2. La revoca o la decadenza del contributo assegnato sono disposte, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, in misura totale o parziale, con riferimento al principio di proporzionalità, qualora, a seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano

accertate gravi irregolarità o inadempimenti per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, e in ogni caso nelle seguenti ipotesi:

- a) falsità nelle dichiarazioni rese;
 - b) mancata presentazione della rendicontazione entro 14 (quattordici) mesi dalla data di avvio del progetto;
 - c) difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso a contributo;
 - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso ad agevolazione;
 - e) rendicontazione di titoli di spesa falsi o già imputati in altri progetti oggetto di finanziamenti pubblici o comunitari, in violazione delle disposizioni sul cumulo degli aiuti di cui al presente bando;
 - f) spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione inferiori alle soglie minime previste dall'articolo 6, comma 1, del presente bando;
 - g) rifiuto opposto dal soggetto beneficiario di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso ai locali;
 - h) intervenuta insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 13, comma 8, del presente bando alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo;
 - i) nei casi di investimenti produttivi, intervenuta chiusura o trasferimento dell'unità operativa oggetto dell'investimento fuori dal territorio regionale nei successivi 3 (tre) anni dall'erogazione del saldo o non aver adempiuto all'obbligo delle stabilità delle operazioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - j) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - k) mancato rispetto dei termini, delle prescrizioni e delle condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - l) mancato rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
3. Con riferimento al principio di proporzionalità della revoca o della decadenza l'importo della quota parte di contributo da rimborsare è calcolato dalla data di inizio dell'irregolarità o dell'inadempimento fino al periodo di cessazione dell'obbligo a carico del beneficiario.

SEZIONE B “CONSOLIDAMENTO di start-up innovative”**Articolo 17 “Soggetti ammissibili”**

1. Possono presentare domanda di sostegno le piccole e micro imprese⁹, anche in forma di spin-off della ricerca, regolarmente costituite come società di capitali, registrate nella Sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) non essere iscritte nella Sezione speciale dedicata alle start-up innovative prima del 1° gennaio 2013;
 - b) esser iscritte nella Sezione speciale dedicata alle start-up innovative da almeno 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - c) avere un'unità operativa attiva¹⁰ in Veneto nella quale realizzare il progetto;
 - d) svolgere un'attività non rientrante nei codici di classificazione ATECO 2007, Sezioni A e B;
 - e) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
 - f) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dall'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;
 - g) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale).
2. I requisiti di cui al comma precedente, escluso il requisito di cui alla lettera c) devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, mentre devono essere tutti presenti, a pena di revoca del contributo, alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.
3. Le start-up innovative che durante il periodo di attuazione del progetto dovessero superare le soglie temporali previste dalla legge n. 221/2012 per l'iscrizione alla Sezione speciale in qualità di start-up innovativa, dovranno esercitare la richiesta di cancellazione da tale Sezione e, contestualmente, richiedere l'iscrizione nella Sezione speciale riservata alle PMI innovative, in continuità assoluta, pena la perdita del requisito di ammissibilità.
4. Ai sensi dell'articolo 125, comma 3, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il beneficiario deve essere in possesso della capacità amministrativa, operativa e finanziaria¹¹.

Articolo 18 “Interventi ammissibili”

1. Sono ammissibili i progetti di consolidamento di start-up innovative e spin-off della ricerca coerenti con la RIS3 Veneto e con il Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione e, orientati, quindi, verso le traiettorie di sviluppo dei quattro ambiti di specializzazione¹²: *Smart Agrifood*, *Sustainable Living*, *Smart Manufacturing* e *Creative Industries* attraverso lo sfruttamento delle tecnologie abilitanti - micro e nano elettronica, materiali avanzati, biotecnologie industriali, fotonica, nanotecnologie e sistemi avanzati di produzione - e i *driver* dell'innovazione, intesi come fattori catalizzatori o di stimolo per l'innovazione, non solo tecnologica.
2. I progetti di consolidamento devono prevedere lo sviluppo di attività imprenditoriali negli ambiti di specializzazione a forte contenuto innovativo, in particolare ICT, *high tech*, nonché a forte contenuto creativo, proponendo progettualità basate sulla ricerca e innovazione in grado di indirizzare la

⁹ Definizione dimensionali riportate nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

¹⁰ Per unità operativa attiva si intende un immobile in cui l'impresa conduce abitualmente la sua attività e in cui siano stabilmente collocati il personale e le attrezzature che verranno utilizzati per la realizzazione del progetto.

¹¹ Si veda la griglia di valutazione di cui all'articolo 23 del presente bando.

¹² <http://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/Smart-Specialisation-Strategy>.

trasformazione del settore manifatturiero verso nuovi sistemi di prodotto, processi/tecnologie, sistemi produttivi o lo sviluppo di nuovi modelli di *business*, organizzativi, di gestione finanziaria e di processi di commercializzazione dei risultati della R&S.

3. Limitatamente agli investimenti produttivi, il soggetto beneficiario è tenuto a mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità dell'intervento per almeno 3 (tre) anni dall'erogazione del saldo e comunque nei termini stabiliti dall'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2014.
4. Non sono ammissibili:
 - progetti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
 - progetti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Articolo 19 “Spese ammissibili”

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili al progetto e coerenti con l'attività dell'impresa, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario, comprese tra un minimo di euro 20.000,00 e un massimo di euro 200.000,00.
2. Sono ammissibili a contributo, nel rispetto del principio della congruità della spesa, le seguenti tipologie:
 - a) **Investimenti:**
 - 1) **Materiali:** acquisizione di macchinari, attrezzature, arredi strettamente funzionali all'attività d'impresa;
 - 2) **Immateriali:** acquisizione di brevetti, licenze e *software* specifici di stretta pertinenza con l'attività d'impresa;
 - b) **Strumenti e attrezzature:** locazione o noleggio di attrezzature tecnico-specialistiche;
 - c) **Consulenze specialistiche e servizi esterni:**
 - 1) **di carattere tecnico-scientifico:** utilizzati esclusivamente per l'attività di impresa, come prove di laboratorio, test e attività di prototipazione, nonché i costi per l'utilizzo di laboratori di ricerca o di prova;
 - 2) **di business:** non relative all'ordinaria amministrazione (contabile, amministrativa...) al fine di accompagnare l'impresa nell'attuazione del piano aziendale supportando:
 - a) l'analisi aziendale al fine di definire il piano finanziario e l'analisi competitiva del rischio e di mercato;
 - b) la definizione e validazione del modello di *business*;
 - c) attività di affiancamento e tutoraggio;
 - d) l'avvio alla gestione manageriale del *business*;
 - e) la commercializzazione attraverso analisi e sviluppo di iniziative commerciali;
 - f) la fase di brevettazione e tutela delle attività immateriali.
 - d) **Spazi di lavoro** (massimo il 20% del costo totale del progetto): affitto di locali attrezzati o postazioni di lavoro, anche in spazi di *co-working*, laboratori condivisi o incubatori.
3. L'ammissibilità delle spese, in conformità al contenuto di cui all'articolo 25, comma 1, decorre dalla data di avvio del progetto di consolidamento. Le spese devono essere sostenute entro i successivi 12 (dodici) mesi e pagate, come previsto dall'articolo 26, comma 1, entro la data di presentazione della rendicontazione.

4. Le spese ammissibili si intendono sempre al netto di IVA.
5. Per tutte le spese relative al progetto, deve essere mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata.
6. La specificazione delle spese è dettagliata nel documento “Modalità operative di rendicontazione per l’azione 1.4.1 del POR FESR 2014” di cui al successivo articolo 26, comma 6.

Articolo 20 “Forma, soglie ed intensità del sostegno”

1. L’agevolazione, nella forma di contributo in conto capitale, è pari al 60% (sessanta per cento) della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto.
2. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (GU L 187 del 26 giugno 2014, pagine 1-78). Il Regolamento stabilisce che gli aiuti per l’avviamento sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3 del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui all’articolo 22 e al capo primo del medesimo Regolamento.

Articolo 21 “Cumulo”

1. Le agevolazioni previste dal presente bando sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non dia luogo ad un aiuto superiore a quella fissata con Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014.

Articolo 22 “Termini e modalità di presentazione della domanda”

1. La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>. Dalla medesima pagina è, inoltre, sempre possibile procedere al modulo di accreditamento per la richiesta delle credenziali d’accesso al Sistema.
L’apertura dei termini per **la compilazione della domanda di sostegno è prevista alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (BURVET)**. Al termine della corretta compilazione di tutti i quadri della domanda di sostegno, corredata in allegato di tutta la documentazione obbligatoria di cui al comma 5 e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono presentare, e una volta proceduto alla conferma definitiva della domanda, il Sistema Informativo fornirà un link univoco per la presentazione della domanda di sostegno.
2. **La domanda potrà essere presentata all’apertura dello sportello prevista a partire dalle ore 10.00 del giorno 18 luglio 2016, fino alle ore 17.00 del 27 ottobre 2016.**¹³ In ogni caso i termini di presentazione possono chiudersi anche anticipatamente, con atto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione, qualora la richiesta complessiva di sostegno esaurisca lo stanziamento messo a disposizione per il bando incrementato di un 30% (trenta per cento), ovvero per altri motivi connessi alla programmazione comunitaria nel suo complesso. Il momento della presentazione della domanda

¹³ Come disposto dall’articolo 24 comma 2, il primo elenco dei progetti ammissibili sarà predisposto sulla base delle domande pervenute entro il 1° agosto 2016.

sarà rilevato, con precisione del millesimo di secondo, dai sistemi del Data Center di Regione Veneto e verrà quindi comunicato al potenziale beneficiario entro un'ora dalla presentazione della domanda.

3. Dal momento della conferma della domanda telematica e prima della presentazione della stessa, sarà necessario scaricare dal SIU la domanda di sostegno in formato pdf, firmarla digitalmente (senza rinominarla né sovrascriverla) ed allegarla tra i documenti obbligatori della domanda online. Per ulteriori informazioni tecniche sulla firma digitale si rimanda a:
<http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.
4. La domanda di sostegno deve essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della start-up innovativa, titolato alla presentazione. Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo. Non possono presentare domanda a valere sulla presente Sezione B, le start-up ammesse al finanziamento nella Sezione A.
5. A corredo della domanda di sostegno occorre presentare, nei modi e nei termini previsti di cui al precedenti commi 1 e 2, la seguente documentazione:
 - a) descrizione del progetto redatto seguendo il modello a tal fine predisposto;
 - b) copia del documento di identità in corso di validità del proponente della domanda;
 - c) dichiarazione della dimensione d'impresa redatta seguendo il modello a tal fine predisposto;
 - d) nel caso di utilizzo di servizi offerti da un incubatore, dichiarazione dell'incubatore di possesso dei requisiti richiesti redatta seguendo il modello a tal fine predisposto.
6. Ciascun allegato alla domanda di sostegno, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmato digitalmente secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4.
7. La domanda, comprensiva degli allegati, è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
8. La domanda di sostegno è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportate nell'apposito riquadro presente nel quadro domanda del SIU.
9. La domanda non è presentabile tramite SIU e conseguentemente non ricevibile qualora:
 - non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso;
 - non sia presentata nei termini di cui al precedente comma 2.

La stessa domanda è, inoltre, non ricevibile qualora:

 - sia redatta, sottoscritta o inviata secondo modalità non previste dal presente bando;
 - sia priva della documentazione obbligatoria;
 - sia presentata su modulistica diversa da quella adottata per il bando.
10. Una volta presentata, la domanda non può essere oggetto di successive integrazioni sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 23, comma 10 con la sola eccezione consentita per la regolarizzazione di cui all'articolo 71 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.
11. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 2 del presente bando.

Articolo 23 “Valutazione delle domande”

1. La modalità di valutazione delle domande di sostegno è di tipo valutativa a sportello: l’istruttoria e la concessione del contributo avverranno in base all’ordine cronologico secondo le modalità indicate nei commi successivi e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
2. L’istruttoria segue l’ordine cronologico di presentazione delle domande validate dalla “marcatura temporale”, mentre l’ammissibilità è subordinata all’avvenuto conseguimento di un punteggio minimo di idoneità. L’istruttoria si svolge in due fasi. La prima prevede l’esame amministrativo dell’istanza da parte degli uffici della Sezione Ricerca e Innovazione, la seconda, l’esame tecnico del Nucleo di valutazione. Ogni singola istruttoria deve essere formalmente chiusa entro i successivi 120 (centoventi) giorni dalla presentazione.
3. E’ istituito il Nucleo di valutazione composto da 3 (tre) esperti, individuati tra gli iscritti all’elenco regionale dei valutatori o a quelli nazionali del MIUR. L’ammissibilità sostanziale e la valutazione tecnico scientifica del progetto sono svolte dal Nucleo di valutazione. Il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione approva con proprio decreto le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione e procede alla nomina contestuale degli esperti che lo compongono.
4. Gli uffici della Sezione Ricerca e Innovazione verificano che:
 - a) la domanda sia stata trasmessa nelle forme e con le modalità prescritte dal bando;
 - b) la domanda sia corredata della documentazione richiesta;
 - c) la domanda e il progetto siano completi e chiari nell’esposizione;
 - d) il soggetto proponente sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
 - e) il rispetto dei requisiti di ammissibilità delle spese e delle tempistiche di realizzazione.
5. Per i soli progetti la cui istruttoria amministrativa abbia confermato il rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 4, il Nucleo effettua la valutazione in conformità al contenuto di cui al precedente comma 3 e assegna il punteggio sulla base dei criteri di valutazione di cui ai successivi commi 6 e 7.
6. Il Nucleo di valutazione esamina, ai fini dell’ammissibilità:
 - a) la coerenza con i contenuti ed obiettivi specifici dell’azione;
 - b) la coerenza del progetto proposto con la RIS3 Veneto e il Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione.

La non rispondenza di uno dei criteri sopra indicati è motivo di esclusione del progetto dalla fase di valutazione.
7. Il Nucleo di valutazione attribuisce il punteggio sulla base dei seguenti criteri di valutazione ad eccezione delle aree H e I:

AREA	CRITERI DI SELEZIONE	ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE	ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
A	Coerenza degli obiettivi: qualità tecnico-scientifica del progetto in relazione ai prodotti/servizi offerti dall’impresa	A1) Chiarezza e dettaglio del progetto	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		A2) Presenza di processi di innovazione nell’impresa	Si: 1 No: 0	1

		A3) Analisi di mercato e competitività	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
TOTALE PUNTEGGIO				5
	Capacità amministrativa:	A4) Esperienze e competenze formative e professionali, rapportate alla dimensione e complessità del progetto	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
TOTALE PUNTEGGIO				2
B	Coerenza degli obiettivi: identificabilità dell'output (prodotto/servizio) oggetto dell'attività di impresa	B1) Chiara individuazione del prodotto/servizio	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		B2) Modello di business	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		B3) Strategie di vendita di marketing	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
TOTALE PUNTEGGIO				6
C	Congruità della spesa in relazione alle attività da svolgere e alla tempistica: qualità economico-finanziaria in termini di adeguatezza e sostenibilità del business plan e prospettive di crescita dell'impresa (capacità operativa e finanziaria)	C1) Capacità operativa: fattibilità operativa del business plan	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		C2) Capacità finanziaria: attendibilità e coerenza tra le fonti di copertura individuate ed i fabbisogni finanziari del progetto	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
		C3) Capacità finanziaria: prospettive di sviluppo del progetto	Presenti: 1 Assenti: 0	1
TOTALE PUNTEGGIO				5
D	Applicazione e sviluppo delle tecnologie abilitanti nell'attività di impresa: qualità di applicazione delle tecnologie abilitanti	D1) Applicazione delle tecnologie abilitanti	Buono: 2 Sufficiente: 1 Non sufficiente/non pertinente: 0	2
TOTALE PUNTEGGIO				2
E	Operazioni di investimento relative a nuovi prodotti per l'impresa e/o innovazione di processo	E1) L'operazione di investimento è rivolta a nuovi prodotti per l'impresa?	Si: 1 No: 0	1

		E2) L'operazione di investimento è rivolta all'innovazione di processo?	Si: 1 No: 0	1
TOTALE PUNTEGGIO				2
F	Non discriminazione: rilevanza della ricerca oggetto dell'operazione rispetto al tema della disabilità e dell'invecchiamento attivo	F1) La proposta imprenditoriale contribuisce allo sviluppo del tema della disabilità e dell'invecchiamento attivo?	Si: 1 No: 0	1
TOTALE PUNTEGGIO				1
G	Sviluppo sostenibile e promozione dell'obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente: ricerca volta alla creazione di innovazione di prodotti o allo sviluppo di tecnologie sostenibili rispetto al tema ambientale e alla lotta al cambiamento climatico	G1) La proposta imprenditoriale contribuisce alla creazione di innovazione di prodotti o allo sviluppo di tecnologie sostenibili rispetto al tema ambientale e alla lotta al cambiamento climatico?	Si: 1 No: 0	1
TOTALE PUNTEGGIO				1
H	Rilevanza della componente giovanile in termini di partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale (indipendentemente dalla quota societaria posseduta)	H1) La maggioranza dei soci ha un'età inferiore ai 35 anni? (Si considera giovane una persona che nell'anno di presentazione della domanda non abbia compiuto 35 anni)	Si: 1 No: 0	1
TOTALE PUNTEGGIO				1
I	Nuova occupazione in termini di Equivalenti Tempo Pieno (ETP) da realizzarsi con l'attività imprenditoriale	I1) ETP maggiore o uguale a 2	Si: 1 No: 0	1
TOTALE PUNTEGGIO				1
TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO				26

8. I punteggi relativi alle aree H e I sono attribuiti dalla Sezione Ricerca e Innovazione qualora dichiarati dal soggetto richiedente in sede di compilazione della domanda.
9. Sono considerati ammissibili i progetti che abbiano raggiunto un punteggio complessivo minimo di 13 (tredici) punti. Non sono comunque ammissibili i progetti cui sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero)

anche soltanto ad uno degli elementi di valutazione del progetto imprenditoriale che corrispondono ai seguenti criteri di selezione: capacità amministrativa, operativa e finanziaria¹⁴.

10. Non sono ammesse integrazioni documentali. Possono essere richiesti al soggetto proponente chiarimenti in merito al contenuto dei documenti presentati, concedendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Il computo dei termini è stabilito in conformità al contenuto di cui all'articolo 2963 del codice civile. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata inammissibile. In caso di richiesta di chiarimenti il termine per l'istruttoria rimane sospeso.
11. Non sono ammissibili le domande:
 - a) non corredate delle informazioni/dichiarazioni richieste all'articolo 22 comma 5 relativamente alla tipologia del richiedente;
 - b) che non rispondono ai criteri di ammissibilità;
 - c) il cui progetto risulti incoerente con gli obiettivi e le finalità del bando;
 - d) il cui progetto non abbia raggiunto il punteggio minimo di idoneità;
 - e) i cui proponenti non siano in possesso dei requisiti soggettivi.

Articolo 24 “Formazione della graduatoria e concessione del sostegno”

1. Conclusa l'istruttoria, con proprio decreto, il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione approva, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, l'elenco dei progetti ammissibili a finanziamento e di quelli non ammissibili a contributo.
2. Al fine di rendere maggiormente efficace l'azione amministrativa, si prevede l'approvazione degli elenchi degli ammessi per tranches temporali. In particolare, il primo elenco sarà predisposto sulla base delle domande pervenute entro il 1° agosto 2016 e, qualora siano state presentate ulteriori domande e sussistano ulteriori disponibilità economiche, si procederà con l'approvazione di elenchi a cadenza bimensile fino all'esaurimento delle risorse o delle domande.
3. Il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione comunica l'esito dell'istruttoria ai soggetti ammessi a finanziamento indicando l'importo del contributo concesso e ai soggetti non ammessi a contributo indica la motivazione che ha comportato l'esclusione.
4. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati sul BURVET e sul sito Internet della Regione del Veneto “www.regione.veneto.it”.

Articolo 25 “Avvio e svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi”

1. L'avvio del progetto coincide con la notifica del decreto di concessione del sostegno. Da tale data decorre l'ammissibilità delle spese sostenute.
2. Il soggetto beneficiario deve comunicare tempestivamente alla Sezione Ricerca e Innovazione, a mezzo PEC (dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it), le eventuali variazioni relative alla natura

¹⁴ Capacità amministrativa:

- l'elemento A.4) deve ottenere un punteggio di almeno 1 punto;

Capacità operativa:

- l'elemento C.1) deve ottenere un punteggio di almeno 1 punto;

Capacità finanziaria:

- l'elemento C.2) deve ottenere un punteggio di almeno 1 punto;

- l'elemento C.3) deve ottenere un punteggio pari a 1 punto.

societaria, alla realizzazione del progetto e alle relative tempistiche contenute nel business plan, la cui ammissibilità è valutata in via preliminare su specifica richiesta del beneficiario.

3. Il progetto si considera concluso e operativo quando:
 - le attività sono state effettivamente realizzate;
 - le spese siano state sostenute e pagate;
 - abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento.
4. Non sono ammesse proroghe successive ai 12 (dodici) mesi concessi per la realizzazione del progetto.
5. Non sono ammesse modifiche che incidono sui criteri di ammissione e di valutazione di cui al precedente articolo 23.

Articolo 26 “Rendicontazione della spesa”

1. La rendicontazione delle spese e la domanda di pagamento del saldo, redatte esclusivamente on-line accedendo al sistema informatico SIU di cui all'articolo 22, possono essere presentate a partire dal 1° febbraio 2017, fermo restando il termine massimo di 14 (quattordici) mesi dall'avvio del progetto.
2. La domanda di pagamento del saldo del contributo deve essere compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante della start-up innovativa e presentata con le stesse modalità di cui al precedente articolo 22.
La domanda di pagamento del saldo è soggetta all'imposta di bollo di euro 16,00 (sedici/00). Tale obbligo sarà rispettato inserendo il numero di identificazione della marca da bollo e la data di emissione nell'apposito riquadro presente sul SIU.
3. La rendicontazione, suddivisa per voci di spesa, deve essere accompagnata dalla scansione dei giustificativi di spesa e di pagamento direttamente imputabili al progetto debitamente annullati mediante apposizione del codice identificativo della domanda di sostegno del progetto e della dicitura “POR FESR VENETO 2014-2020 azione 1.4.1 bando 2016” nella causale di riferimento ovvero tramite timbratura secondo le modalità descritte nel documento relativo alle modalità operative, di cui al successivo comma 6.
In questo ultimo documento, viene elencata inoltre la documentazione necessaria da allegare alla domanda di pagamento del saldo per la presentazione della rendicontazione.
4. È possibile una rimodulazione tra le voci di spesa, purché debitamente motivata, non superiore al 20% (venti per cento) della spesa ammessa, ferme restando le limitazioni di cui al precedente articolo 19, comma 2.
5. È consentita una riduzione massima del 30% (trenta per cento) della spesa ammessa.
6. Le modalità di rendicontazione sono definite nel documento “Modalità operative di rendicontazione per l'azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020” che sarà approvato con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione a seguito di intervenuta pubblicazione nel BURVET del presente bando, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in applicazione dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in fase di definizione.
7. L'istruttoria è fatta secondo l'ordine cronologico di ricezione delle domande di pagamento del saldo. Gli uffici della Sezione Ricerca e Innovazione verificano la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti.

8. Conclusa la valutazione consuntiva, il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione comunica l'esito all'impresa beneficiaria e l'eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni. In questo caso il soggetto beneficiario, nei successivi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, può presentare osservazioni in merito o inviare le integrazioni richieste ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.. A seguito di positiva valutazione dell'istanza, il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione procede all'invio della proposta di liquidazione alla ragioneria regionale entro i successivi 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda di pagamento del saldo, fatto salvo le disposizioni dettate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e da altre norme o regolamenti vigenti in materia.
9. Alla data di invio della domanda di pagamento del saldo, a pena di revoca del contributo, la start-up innovativa deve possedere, oltre a quanto previsto all'articolo 17, anche il seguente requisito:
 - a) non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto ricevuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. Clausola Deggendorf).

Articolo 27 "Modalità di erogazione del sostegno"

1. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione a conclusione dell'*iter* procedurale di cui al precedente articolo 26.

Articolo 28 "Verifiche e controlli del sostegno"

1. La Regione si riserva in ogni momento la facoltà di effettuare specifici controlli e sopralluoghi presso le aziende, anche tramite incaricati esterni, ai sensi degli articoli 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento (UE) 1303/2013, anche al fine di verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 71 "Stabilità delle operazioni" dello stesso Regolamento.
2. La Commissione europea, ai sensi dell'articolo 75 del Regolamento (UE) 1303/2013 potrà svolgere (con le modalità previste nel medesimo articolo) controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.
3. A partire dalla data di erogazione del contributo a saldo, la documentazione amministrativa, contabile e tecnica relativa al progetto deve essere conservata per 10 (dieci) anni e resa accessibile per ogni accertamento, verifica o controllo da parte del personale della Regione Veneto o di altri soggetti aventi titolo al riguardo.
4. I beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte della Regione e della Commissione Europea e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo. In caso contrario nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Articolo 29 "Rinuncia, revoca o decadenza del sostegno"

1. La rinuncia al contributo assegnato da parte del beneficiario deve essere comunicata tempestivamente a mezzo PEC (dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it) alla Sezione Ricerca e Innovazione.
2. La revoca o la decadenza del contributo assegnato sono disposte, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, in misura totale o parziale, con riferimento al principio di proporzionalità, qualora, a seguito dei controlli effettuati, ovvero con qualsiasi altra modalità, siano

accertate gravi irregolarità o inadempimenti per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, e in ogni caso nelle seguenti ipotesi:

- a) falsità nelle dichiarazioni rese;
 - b) mancata presentazione della rendicontazione entro 14 (quattordici) mesi dalla data di avvio del progetto;
 - c) difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso a contributo;
 - d) mancata destinazione dei contributi alla realizzazione del progetto ammesso ad agevolazione;
 - e) rendicontazione di titoli di spesa falsi o già imputati in altri progetti oggetto di finanziamenti pubblici o comunitari, in violazione delle disposizioni sul cumulo degli aiuti di cui al presente bando;
 - f) spese riconosciute in sede di verifica della rendicontazione inferiori al 70% (settanta per cento) di quelle ammesse a contributo;
 - g) rifiuto opposto dal soggetto beneficiario di consentire agli incaricati dei controlli l'accesso ai locali;
 - h) intervenuta insussistenza dei requisiti di cui agli articoli 17 e 26, comma 9, del presente bando alla data di presentazione della di pagamento del saldo;
 - i) nei casi di investimenti produttivi, intervenuta chiusura o trasferimento dell'unità operativa oggetto dell'investimento fuori dal territorio regionale nei successivi 3 (tre) anni dall'erogazione del saldo o non aver adempiuto all'obbligo delle stabilità delle operazioni di cui all'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - j) mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando e dalla normativa comunitaria e statale in materia di aiuti di stato;
 - k) mancato rispetto dei termini, delle prescrizioni e delle condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - l) mancato rispetto delle normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.
3. Con riferimento al principio di proporzionalità della revoca o della decadenza l'importo della quota parte di contributo da rimborsare è calcolato dalla data di inizio dell'irregolarità o dell'inadempimento fino al periodo di cessazione dell'obbligo a carico del beneficiario.

PARTE IN COMUNE A ENTRAMBE LE SEZIONI**Articolo 30 “Obblighi a carico del beneficiario”**

1. Il soggetto beneficiario si impegna a:
 - a) mantenere la destinazione d'uso e la funzionalità dell'intervento per almeno 3 (tre) anni dall'erogazione del saldo ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - b) assicurare che le attività previste dal progetto inizino entro i termini stabiliti;
 - c) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alle domande di sostegno presentate;
 - d) assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nelle domande di sostegno, salvo preventiva approvazione da parte degli uffici regionali;
 - e) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dalla Regione, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
 - f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni di natura societaria, realizzazione del progetto e relative tempistiche contenute nel progetto, alla Sezione Ricerca e Innovazione così come disposto dall'articolo 12 comma 2 e dall'articolo 25 comma 2;
 - g) conservare la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'operazione per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo in conformità agli articoli 15 e 28;
 - h) conservare le marche da bollo originali i cui numeri seriali sono stati utilizzati per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento del saldo a valere sul presente bando;
 - i) mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le spese relative a un progetto ai sensi dell'articolo 6 comma 6 e dell'articolo 19 comma 5;
 - j) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto e gli altri soggetti preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi ai sensi degli articoli 15 e 28;
 - k) rispettare le disposizioni previste per il cumulo degli aiuti come specificato negli articoli 8 e 21 del presente bando;
 - l) limitatamente alla sezione A, possedere alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo i requisiti soggettivi specificati agli articoli 4 e 13 comma 8, e iscrivere la propria impresa e inviare tale comunicazione entro 45 giorni dalla data di comunicazione del decreto di approvazione dell'elenco dei progetti di cui all'articolo 11 comma 1, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4 comma 1;
 - m) limitatamente alla sezione B, mantenere i requisiti soggettivi specificati all'articolo 17 per tutta la durata del progetto, possedere il requisito di cui all'articolo 26 comma 9 alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo;
 - n) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari, pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato ai sensi dell'articolo 33 comma 4;
 - o) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (articoli 4-5, Allegato II), in conformità all'articolo 34;
 - p) rispettare i termini, le prescrizioni e le condizioni previste nel bando e nei relativi provvedimenti di attuazione;
 - q) rispettare le normative in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra uomo e donna nonché le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro.

Articolo 31 “Sanzioni amministrative”

1. Con espresso riferimento agli articoli 16 e 29 del presente bando, se il contributo è già stato erogato interamente o parzialmente, in conseguenza del provvedimento di revoca o decadenza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5¹⁵. Qualora sia comunicata la rinuncia prima della conclusione del procedimento di decadenza, la sanzione non è irrogata.
2. Nell'ipotesi in cui, come conseguenza della decadenza, il soggetto beneficiario sia tenuto a restituire gli importi erogati, gli stessi sono maggiorati così come previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5.
3. Le sanzioni, gli interessi e le maggiorazioni percentuali di cui ai punti precedenti decorrono dalla data di pagamento del mandato di erogazione del contributo.
4. È consentito, a fronte di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, il pagamento rateale delle somme oggetto di restituzione, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di decadenza, con l'aggiunta degli interessi maturati.

Articolo 32 “Portale Innoveneto.org”

1. Al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta tra sistema produttivo e sistema della ricerca e dell'innovazione sul territorio regionale, i soggetti incubatori nel presentare la “Dichiarazione di possesso dei requisiti di incubatore” allegata al presente bando, acconsentono alla Regione del Veneto di inserire nel Portale regionale “Innoveneto.org” i dati ivi dichiarati.

Articolo 33 “Informazioni generali”

1. La struttura regionale responsabile dell'attuazione dell'Azione è la Sezione Ricerca e Innovazione.
2. Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione che, con propri atti, approva la modulistica necessaria per l'attuazione del bando, il documento “Modalità operative di rendicontazione per l'azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020”, impartendo, altresì, eventuali ulteriori disposizioni ed istruzioni che si rendessero necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dal bando stesso.
3. Copia integrale del presente Bando e dei relativi allegati, nonché la relativa modulistica, saranno disponibili sul sito web della Regione del Veneto, all'indirizzo “www.regione.veneto.it/Bandi+Avvisi+Concorsi/Bandi” nonché alla pagina della Sezione Ricerca e Innovazione e Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET).¹⁵
4. Partecipando al presente bando, il soggetto beneficiario accetta la pubblicazione sui portali istituzionali della Regione del Veneto dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato ai sensi dell'articolo 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. L'elenco dei dati è riportato nell'Allegato XII, punto 1 del Regolamento citato.
5. Le imprese ammesse sono incluse nell'elenco dei soggetti beneficiari pubblicato, ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

¹⁵ In conformità alle disposizioni in tema di recuperabilità e proporzionalità del rimborso contenute all'articolo 71 “Stabilità delle operazioni” del Regolamento (UE) 1303/2013

6. Tutta la documentazione richiesta deve essere prodotta in conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e accompagnata da copia di un documento di identità in corso di validità.
7. Le comunicazioni previste dal presente bando che costituiscono adempimento da parte del beneficiario devono essere inoltrate a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: "dip.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it" indicando in oggetto il riferimento "Alla Sezione Ricerca e Innovazione - Azione 1.4.1". Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Regione del Veneto - Sezione Ricerca e Innovazione telefonando al numero 041 2794281/4265/4221 dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: "ricercainnovazione@regione.veneto.it".
8. La Giunta regionale si riserva di aumentare le risorse messe a disposizione in relazione al numero dei soggetti richiedenti e alle azioni complessivamente previste in attuazione della Programmazione comunitaria 2014-2020.

Articolo 34 "Informazione e pubblicità"

1. Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in particolare dell'allegato XII, in merito all'informazione e comunicazione, durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione e collocando, per gli interventi che non rientrano nell'ambito dei punti 4 e 5, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
2. Quanto previsto dal comma precedente e ogni altro materiale divulgativo dovrà rispettare le Linee guida sulla comunicazione disponibili sul sito istituzionale: www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/comunicazione.
3. Il beneficiario del contributo è tenuto, se richiesto, a collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati nell'ambito del POR FESR.

Articolo 35 "Disposizioni finali"

1. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. L'Amministrazione regionale si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie, statali, regionali in materia.
2. I procedimenti di cui al presente bando sono regolati secondo i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 36 "Informativa a sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003"

1. Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'esecuzione del bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione.

APPENDICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decisione (CE) C(2015) 5903 *final* con la quale la Commissione Europea ha approvato POR FESR 2014-2020, obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione del Veneto;
- Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 3 febbraio 2016;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Testo rilevante ai fini del SEE);
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
- Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizione per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”;

- Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”;
- Deliberazione Giunta Regionale n. 1020 del 17 giugno 2014 “Documento di Strategia di Ricerca e Innovazione per la Specializzazione Intelligente (RIS3 Veneto) - presa d’atto nella Decisione di esecuzione della Commissione Europea CCI: 2014IT6RFOP021”;
- Deliberazione Consiglio Regionale n. 74 del 2 marzo 2016 “Piano Strategico Regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione 2016-2018”;
- Manuale di procedura guidata al “Sistema Informativo Unificato” predisposta dall’Autorità di Gestione;
- Modalità operative di rendicontazione per l’azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020.